

# IL CODICE DEL TERZO SETTORE PROFILI FISCALI

*SEMINARIO MEFOP 17 OTTOBRE 2017*

*PROF. AVV. FABIO MARCHETTI*

# LA LEGGE DELEGA 6 GIUGNO 2016, N. 106

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, il Governo è stato delegato a procedere:

*«...al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23»*

operando una **«revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente»**

*nonché introducendo «un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente».*

# D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Il **TITOLO X**, rubricato «*Regime fiscale degli enti del terzo settore*», disciplina:

- a) il trattamento fiscale degli ETS sia agli effetti delle imposte dirette che indirette (artt. 79, 80, 82, nonché 84, 85 e 86 con riguardo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale)
- b) la disciplina fiscale di favore per le erogazioni liberali a favore degli ETS (art. 81 sui «*Social Bonus*», art. 83 in tema di detrazioni e deduzioni).

NB

- il **Titolo IX** disciplina i titoli di solidarietà ed il Social Lending (artt. 77 e 78)
- il **capo III** del titolo X disciplina le scritture contabili degli ETS (art. 87)
- il **capo IV** del titolo X detta le disposizioni transitorie e finali, nonché di coordinamento normativo, (artt. 88 e **89**, *disposizione quest'ultima di particolare rilevanza*, come si dirà appresso).

# IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ETS

In linea generale il trattamento fiscale degli ETS riprende la distinzione di commercialità e non commercialità prevista dal TUIR per la **definizione di «ente non commerciale»**, ponendo al centro di tale ripartizione l'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 79 del Codice, pertanto, l'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice è non commerciale:

- se svolta a titolo gratuito
- ovvero dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi
- se svolta nei confronti degli associati (e familiari) in conformità alle finalità istituzionali e senza il pagamento di corrispettivi specifici.

Nel caso di esercizio da parte degli ETS di un'attività di impresa (comunque strumentale e non principale) è prevista la possibilità di optare per l'applicazione di un regime forfetario (art. 80).

# IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ETS

Sono previste ***particolari disposizioni agevolative (di regola, in precedenza non previste per gli enti non commerciali)*** non in materia di:

- imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS (esenzione)
- imposta di registro per gli atti costitutivi, di fusione, scissione o trasformazione, nonché per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili direttamente utilizzati dagli ETS (tassa fissa)
- imposta di bollo per gli atti, documenti, contratti, ecc. posti in essere o richiesti dagli ETS (esenzione)
- IMU sugli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS per lo svolgimento delle attività non commerciali assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc. (esenzione).

# DETRAZIONI E DEDUZIONI

Per le ***erogazioni liberali in denaro o in natura agli ETS*** sono previste le seguenti ***nuove*** detrazioni e deduzioni:

- detrazione dall'IRPEF di un importo pari al 30 per cento (35 per cento nel caso di erogazioni liberali a favore di organizzazione di volontariato) degli «*oneri sostenuti dal contribuente*» nel limite massimo di 30 mila € per periodo d'imposta
- deduzione dalla base imponibile IRPEF o IRES nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

NB

Per i contributi associativi versati dai soci alle **società di mutuo soccorso** (al fine di assicurare sussidi in caso di malattia, vecchiaia, ecc.) è prevista la detrazione di imposta del 19 per cento «*per un importo (non?) superiore a 1.300 euro*».

# SOCIAL BONUS

Per le erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS che abbiano presentato ***progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata*** ad essi assegnati è previsto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento a favore delle persone fisiche e del 50 per cento a favore delle società ed enti, nei limiti rispettivamente del 15 per cento del reddito imponibile o del 5 per mille dei ricavi annui.

Con un meccanismo praticamente identico a quello dell'Art Bonus, il credito d'imposta è fruibile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap.

# TITOLI DI SOLIDARIETÀ

L'art. 77 prevede un regime di favore fiscale per i «***titoli di solidarietà***» emessi da istituti di credito per la raccolta di capitali destinati al finanziamento degli ETS.

In particolare, è previsto che gli interessi corrisposti godono del regime di favore disposto per i titoli di stato (ritenuta del 12,50%) e che i titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario.

Gli istituti emittenti, inoltre, possono godere di un credito d'imposta nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno di attività di cui all'art. 5 ritenute «meritevoli», a condizione che tali erogazioni siano almeno pari allo 0,60% dell'ammontare nominale collocato dei titoli.

# SOCIAL LENDING

L'art. 78 detta una disciplina di favore anche per il ***Social Lending***: raccolta di fondi a favore di una pluralità di soggetti da una pluralità di finanziatori attraverso piattaforme online gestiti da soggetti autorizzati all'erogazione del credito.

In particolare, è previsto che sui redditi erogati ai finanziatori sia applicata la ritenuta disposta per i proventi dei titoli di stato (12,50%), a condizione che la raccolta sia destinata al finanziamento delle attività di cui all'art. 5 del Codice.

# SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

**L'art. 5, lett. i), Legge delega n. 106/2016** stabilisce che il legislatore delegato debba prevedere *«...un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche»*.

Tale disposizione ha trovato attuazione nel **CAPO VI del TITOLO V** del d.lgs. n. 117/2017 e, in particolare, nell'**art. 43** del Codice, che dispone che *«Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio»*.

# SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

## ...SEGUE...

Il successivo **art. 44** dispone, poi, che le società di mutuo soccorso non sono soggette all'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali né a quello di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese a condizione che l'ammontare annuo dei contributi associativi non sia superiore a 50.000,00 euro e non **gestiscano fondi sanitari integrativi**.

NB

L'**art. 42** del Codice afferma che *«le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni»*.

# ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

## L'ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA

**L'art. 89 al comma 4 modifica l'art. 148, comma 3, del TUIR, eliminando il riferimento alle attività assistenziali e culturali.**

**Il comma 7 dell'art. 89 modifica altresì l'art. 3, terzo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633/72 (Decreto IVA) sostituendo le parole «*di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)*» con le parole: «*di enti del Terzo settore di natura non commerciale*».**

**A norma dell'art. 104, comma 2, tali modifiche saranno efficaci «*a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro*».**

# ETS ED ENTI NON COMMERCIALI L'ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA

Dal combinato disposto delle disposizioni del Codice e di quelle, come modificate, del TUIR e del Decreto IVA potrebbe in via di prima approssimazione ritenersi che l'attività socio-sanitaria (ivi compresa quella esercitata dai **fondi sanitari**) svolta da enti non commerciali:

- **mantiene la natura non commerciale se costituiti come ETS e, dunque, se iscritti nel relativo Registro una volta divenuto operativo**
- **perde tale natura (essendo stata esclusa l'attività assistenziale dall'art. 148 del TUIR) se non costituiti come ETS e non iscritti nel relativo Registro.**

Il tutto ovviamente allorquando la nuova normativa avrà efficacia.

# SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO E FONDI SANITARI

Per le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari, in base al **combinato disposto degli artt. 42, 43, 44 e 89 del Codice**, sembrerebbe che:

- ***possano trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale*** (mantenendo il proprio patrimonio), godendo delle agevolazioni previste per gli ETS, ivi comprese le eventuali maggior agevolazioni previste per le APS, ovviamente iscrivendosi nel Registro degli ETS;
- ***possano continuare a gestire come mutue i fondi sanitari*** iscrivendosi alla sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese, continuando ad applicare la disciplina civilistica e fiscale di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.